



COMUNE DI MONSUMMANO TERME

Provincia di Pistoia

Disciplinare per l'utilizzo della **CASA DELLA CULTURA**

Art. 1

La Casa della Cultura, patrimonio e risorsa del Comune di Monsummano Terme, si propone quale sede comune per le associazioni del territorio, offrendosi come struttura ove queste possano sviluppare e perseguire i propri compiti istituzionali.

Art. 2

La Casa della Cultura, con sede in Monsummano Terme nell'immobile che ospita il Teatro Yves Montand in Piazza del Popolo n.c. 97, è un edificio di proprietà del Comune di Monsummano Terme, la cui gestione, in ottemperanza agli indirizzi generali di governo, è affidata al Settore Servizi Socio-Culturali, Educativi, Demografici e Informatica.

I locali, disponibili all'utilizzo delle associazioni, sono costituiti dagli ambienti al primo piano del suddetto immobile.

Il Comune, quale proprietario, cura l'organizzazione, disciplina il funzionamento e l'utilizzazione della struttura nel rispetto delle norme statutarie e garantendo pari opportunità di accesso ai richiedenti.

Art. 3

L'accesso alla Casa della Cultura è riservato alle associazioni che operano sul territorio comunale, che non abbiano già una sede all'interno dello stesso o lascino quella attualmente utilizzata e che nei propri statuti siano previste finalità di carattere, culturale, educativo, socio-sanitario e ambientale.

Le associazioni interessate all'autorizzazione all'accesso e all'utilizzo della Casa della Cultura devono presentare domanda in carta libera all'Ufficio Protocollo del Comune di Monsummano Terme, entro il 15 settembre di ciascun anno. Per ottenere l'autorizzazione all'uso dei locali suddetti, le associazioni dovranno utilizzare apposito modulo disponibile sulla sezione dedicata nel sito www.comune.monsummano-terme.pt.it (vedi fac-simile allegato A)

Nella domanda, oltre ai dati identificativi essenziali dell'Associazione e del Legale Rappresentante, dovranno essere specificati:

- i fini istituzionali dell'associazione per i quali si richiede l'utilizzo
- le modalità e gli eventuali orari di utilizzo

La Giunta Comunale, entro il 1° ottobre di ogni anno, valuterà le domande pervenute e in base agli elementi di interesse pubblico che ne scaturiranno, accoglierà le richieste meritorie, redigendo un elenco anche in relazione alla disponibilità dei locali e alla presentazione della domanda.

Per particolari richieste ed esigenze che si dovessero manifestare nel corso dell'anno, la Giunta potrà aggiornare il provvedimento di assegnazione, allo scopo di favorire l'accesso e l'utilizzo al maggior numero possibile di associazioni.

Art. 4

L'accesso alla struttura e il suo utilizzo, per i soli scopi istituzionali delle associazioni autorizzate, avverrà mediante apposita assegnazione da parte del Responsabile del Settore che determinerà anche la quota forfetaria annuale che ogni associazione dovrà corrispondere all'Amministrazione Comunale per l'uso degli spazi in questione.

L'assegnazione suddetta avrà carattere temporaneo e la sua durata sarà definita in anni due.

È fatto espresso divieto alle associazioni autorizzate di concedere l'utilizzo della struttura ad altri soggetti diversi.

È inoltre di norma vietato installare, all'interno e all'esterno della struttura, impianti fissi o mobili, attrezzature o arredi che, entro cinque giorni decorrenti dal ricevimento di specifico avviso da parte dell'Amministrazione Comunale, non possano essere rimossi o trasferiti altrove.

Art. 5

Le associazioni autorizzate sono obbligate a:

- curare il riordino dei locali loro assegnati e degli arredi nonché la pulizia dei medesimi;
- custodire i locali loro assegnati e quelli ad uso comune;
- evitare in modo assoluto:
 - il fumo nei locali concessi;
 - l'uso delle strutture da parte di minori non accompagnati (genitori o altri adulti che debbono vigilare o assumersi eventuali responsabilità)
- verificare lo stato dei locali e a segnalare immediatamente all'Amministrazione Comunale eventuali danni riscontrati nella struttura.

Art. 6

L'utilizzo delle strutture e dei servizi facenti parte della Casa della Cultura è soggetto alle norme di civile convivenza e al rispetto della cosa altrui.

Chiunque per negligenza, imperizia, imprudenza, colpa o dolo, dovesse recare danni ai beni mobili o immobili della struttura, ne risponderà a termini di legge.

L'Amministrazione Comunale non sarà responsabile di danni, furti o smarrimenti subiti agli impianti fissi o mobili, alle attrezzature o agli arredi che le associazioni collocheranno negli ambienti loro destinati.

L'Amministrazione Comunale può in qualsiasi momento revocare l'autorizzazione emessa in favore delle associazioni nel caso che le stesse o loro soci, per colpe od omissioni, provochino situazioni possibili di pericolo per gli utenti della struttura, per i locali, oppure per gravi danni all'immagine dell'Amministrazione Comunale.

Si precisa che in occasione di manifestazioni che si svolgeranno presso il Teatro comunale "Yves Montand" non sarà possibile per le associazioni utilizzare gli spazi assegnati.

Art. 7

Nel caso in cui l'associazione autorizzata non abbia più interesse all'uso degli ambienti richiesti deve farne comunicazione scritta al Comune di Monsummano Terme, attraverso l'Ufficio Protocollo, entro e non oltre il 1° settembre di ogni anno.

Art. 8

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme di legge e del codice civile vigenti.

Art. 9

Per ogni controversia si considera competente il foro di Pistoia.

Art. 10

Norma transitoria

Per l'anno 2010 le scadenze temporali previste dal presente regolamento sono derogate.